



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni – Settore Relazioni Sindacali

PROT e-mail /SIND Torino, _____

PROVVEDITORATO REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
ARCHIDOC NR 11133/10
DEL 18/03/2010

Alla Segreteria Regionale
dell'O.S. SAPPE
presso Casa Circondariale di Torino

OGGETTO: riscontro alla nota n. 2405 del 1° marzo 2010 "*Fasce di reperibilità*".

Facendo riferimento alla nota indicata in oggetto, si comunica che questo Ufficio ha formulato, in materia di fasce di reperibilità del personale di Polizia Penitenziaria nei giorni di malattia, quesito alla Direzione Generale del Personale e della Formazione con atto del 4 febbraio u.s. che, per opportuna informazione, si allega in copia.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Aldo Fabozzi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta
Ufficio del Personale e della Formazione
Settore 1 Personale Polizia Penitenziaria del Distretto

II/P.F.-P.P.

PROVVEDITORATO REGIONALE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



PROTOCOLLO
ARCHIDOC NR 4574/10
DEL 04/02/2010

Trasmissione
via e-mail

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione
- Dr. Massimo DE PASCALIS -

ROMA

(Rif. nota GDAP n. 0025883-2010 del 20.01.2010)

O g g e t t o : Decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150 – Controlli sulle assenze per
Malattia.

In ordine alla nota in riferimento si ritiene di evidenziare quanto segue.

L'art. 69 del D.lgs n. 150/09 disciplina tra l'altro i controlli sulle assenze per malattia e prevede la potestà, in capo al Ministro della Funzione Pubblica di determinare, con proprio decreto, le fasce orarie di reperibilità dei pubblici dipendenti.

Poiché il menzionato art.69 introduce le norme ivi contenute all'interno del D.lgs 165/2001 – mediante inserimento dell'art. 55 septies – e poiché, a tutt'oggi, l'ambito di applicazione di quest'ultimo decreto vede escluse le forze di Polizia in virtù del combinato disposto dell'art. 3 ivi contenuto e dell'art. 1 del D.lgs 150/09, è opinione dello scrivente che le fasce di reperibilità determinate dal decreto del Ministro della Funzione Pubblica – emanato in data 18.12.2009, pubblicato in data 20.01.2010 ed in vigore dalla data odierna, non siano applicabili al personale appartenente al comparto sicurezza al quale sembrerebbe trovare applicazione la normativa previgente con l'individuazione delle fasce orarie 10-12 e 17-19.

Analogamente risulterebbero, in tali ipotesi interpretative, inapplicabili al Comparto Sicurezza le procedure di trasmissione telematica della certificazione sanitaria tramite I.N.P.S.

Si coglie, altresì, l'occasione per evidenziare come in questo distretto dette procedure non siano operanti a tutt'oggi – nonostante la previsione di cui al citato art. 69 neppure per il Personale del Comparto Ministeri.

Si chiede, pertanto, alla S.V. voler impartire direttive in merito.

Distinti Saluti.

Il Provveditore Regionale
Aldo FABOZZI